

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE

ISPETTORATO Ripartimentale DELLE FORESTE DI Cagliari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE DEI TERRENI APPARTENENTI ALLA DITTA ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - Azienda Agraria di MAZZACCARA

RESIDENTE S. Giovanni Suergiu (PROV. Cagliari).

SOTTOPOSTI A RIMBOSCHIMENTO E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA COL CONTRIBUTO DELLO STATO.

VISTO l'art. 91 del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'art. 3 della Legge 25 luglio 1952, n. 991;

VISTO il provvedimento di concessione n. 749 del 22.3.1961 con il quale ai sensi

della Legge Regionale 18.6.1959 n. 13 è stato concesso alla Ditta in oggetto il contributo di

L. 10.725.000 pari al 75 % dell'importo di L. 14.300.000, ri-

conosciuto necessario per l'esecuzione di lavori di rimboschimento volontario

sui terreni posti in località Mazzaccara, agro di S. Giovanni

Suergiu, indicati in catasto al fg. 2 mapp. 7h - 7d - 7a - 7g - 8a -

8b -

della superficie di Ha. 50.00.00

CONSIDERATO che i lavori realizzati sono stati riconosciuti al collaudo meritevoli del contributo dello Stato, si

prescrivono le seguenti norme di conservazione del bosco:

Art. 1

La trasformazione del bosco in altra qualità di coltura non sarà mai permessa se non per gravi e giustificati motivi, previo parere favorevole dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente.

Art. 2

Il taglio del bosco dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste il quale potrà prescrivere le modalità di governo e di utilizzazione, nonché l'esecuzione di cure colturali che si rendessero indispensabili per la conservazione e la rinnovazione del bosco.

Art. 3

In qualunque periodo dell'anno è vietata l'accensione di fuochi all'interno del bosco.

Art. 4

In caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque cambiamento di proprietà, i proprietari si obbligano ad imporre ai subentranti, che sono tenuti a riceverli, gli oneri e le norme contenute nel presente piano di coltura e conservazione.

Art. 5

Resta confermato l'obbligo dell'osservanza, ove applicabili, delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali in materia forestale.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente piano di coltura e conservazione saranno punite a norma dell'art. 54

del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

Cagliari

, li

IL PROPRIETARIO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL CAPO DELL'ISPETTORATO
RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE



[Signature]

VISTO : Si approva

IL CAPO DELL'ISPETTORATO REGIONALE
(D'Autilia Dr. Mario)

[Signature]

